ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 53

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PELLA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(CORBELLINI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(EINAUDI)

—

Approvazione dell'Accordo concluso a Roma, il 15 maggio 1947, fra il Governo Italiano ed il Comitato intergovernativo per i rifugiati

Seduta del 1° dicembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1938 si costituì ad Evians un Comitato avente lo scopo di assistere le persone deportate dalla Germania per ragioni politiche, religiose e razziali.

In un primo tempo, il Comitato ebbe la sua sede a Ginevra presso la Società delle Nazioni, ma, scoppiata la guerra, esso si trasferì a Londra, dove estese la sua attività assistenziale anche in favore dei profughi e dei rifugiati di tutti gli altri Paesi.

Nel 1944, il Comitato si riorganizzò e prese la denominazione di Comitato Intergovernativo per i Rifugiati (I. G. C. R.).

Dopo la liberazione dell'Italia Meridionale, il Comitato stabilì una propria rappresentanza in Italia, con sede dapprima a Napoli e poi a Roma.

Nel marzo 1947 l' I. G. C. R. è stato autorizzato dal Governo Italiano ad assumere la protezione dei rifugiati e profughi stranieri che, in numero di circa 12.000, erano internati in Italia in 12 campi distinti, finora controllati ed amministrati dal Comando Militare Alleato, e ciò in vista della partenza del Comando stesso dall'Italia, prevista dal Trattato di pace.

L'assunzione da parte dell'I. G. C. R. dell'amministrazione di detti campi mantiene sul piano internazionale il problema dei rifugiati, la cui soluzione, come è stato sempre affermato ed accettato, è di responsabilità di

tutti i Paesi, i quali sono quindi chiamati ad apportarvi il proprio contributo.

L'attività dell'I. G. C. R. in Italia dovrebbe durare fino a quando entrerà in funzione l'*International Refugees Organisation* (I. R. O.), una emanazione dell'O. N. U., la quale dovrebbe sostituire tanto l'I. G. C. R. quanto l'U. N. R. R. A., nell'assistenza e nel controllo di tutti i profughi e rifugiati stranieri, sia in Italia che altrove.

Sono compiti dell'I. G. C. R. assicurare l'assistenza e provvedere all'emigrazione ed alla sistemazione fuori del territorio italiano di quei profughi che sono affidati alle sue cure in Italia.

Tale compito non è quindi puramente assistenziale, ma è di ben maggiore portata, in quanto è anche diretto a selezionare i profughi, a promuovere il rimpatrio di quelli che vorranno ritornare nei loro paesi d'origine ed a fare emigrare definitivamente all'estero quelli che desiderassero di non rimpatriare.

A tale scopo il Comitato svolge l'attività diretta a facilitare l'emigrazione dei profughi nelle Repubbliche sud-americane. Si segnala al riguardo come a seguito di tale attività dell'I. G. C. R. il Venezuela abbia già inviato in Europa una propria Missione con l'incarico di scegliere circa 15.000 rifugiati da trasferire nel suo territorio. Alla Missione stessa sono state rivolte vive premure da parte del Governo Italiano affinché una grossa aliquota dei 15.000 profughi da trasferire nel Venezuela venga riservata ai profughi attualmente in Italia.

Sempre a riguardo dell'emigrazione collettiva, si segnala pure che il Perù ha offerto di ammettere sul suo territorio, scegliendoli tra i profughi europei, 600 agricoltori con le loro famiglie, 130 agricoltori celibi e 2.500 domestici; che il Canadà sta facilitando l'immigrazione di «parenti stretti» di cittadini canadesi, di «vedove e bambini» e di specialisti (medici, lavoratori, scientifici, ecc.); che il Sud Africa ha già preso in nota 250 profughi nei campi, 140 fuori dei campi, in territorio italiano; e che l'Argentina ha in progetto di accogliere tre o quattro mila mobilitati delle forze polacche.

Per quanto riguarda l'emigrazione individuale, l'I. G. C. R., nonostante la deficienza del naviglio disponibile, ha provveduto nel 1946 a trasferire e sistemare fuori dell'Italia 346 profughi, oltre a 360 ebrei sistemati principalmente nell'America del Sud, e si prevede che nel 1947, con la assegnazione di fondi stabilita per l'Italia, verrà provveduto da parte dell'I. G. C. R. al trasferimento fuori del territorio italiano di 320 persone e al rimborso delle spese di trasporto sostenute dall'A. J. D. C. (*American Joint Distribution Commettee*) per l'emigrazione di 500-550 ebrei.

Per l'Argentina sono pronti a partire 300-400 profughi stranieri dall'Italia (70 nei campi e 250 fuori campo). Promesse per qualche migliaio di visti individuali sono pervenute all'I. G. C. R. dall'Argentina, particolarmente per un gruppo di croati (3000), sloveni (2000) e russi ortodossi (500).

Per disciplinare la propria attività in Italia, l'I. G. C. R. ha chiesto di concludere un accordo col Governo italiano. Ciò si rendeva d'altra parte necessario, in quanto solo con autorizzazione dello Stato, e in base ad una convenzione che ne regoli l'attività, una organizzazione internazionale può essere ammessa ad operare nel territorio nazionale.

Si è perciò aderito a tale richiesta anche per riaffermare che l'I. G. C. R. svolge in Italia la sua attività col consenso dello Stato e con pieno rispetto delle leggi vigenti nel territorio nazionale.

L'accordo prevede essenzialmente:

1°) La creazione di un Comitato misto, composto di delegati designati dal Governo italiano e dall'I. G. C. R., incaricato, fra l'altro, di studiare le possibilità di promuovere il rimpatrio o l'emigrazione dall'Italia, nel più breve tempo possibile, dei profughi e dei rifugiati sotto il controllo dell'I. G. C. R.

2°) La stipulazione di clausole finanziarie, con le quali l'I. G. C. R. assume a suo carico tutte le spese di amministrazione dei campi e quelle di mantenimento, di rimpatrio e di emigrazione dei profughi, rimborsando con divise in dollari o sterline o franchi svizzeri le anticipazioni, in lire italiane, che il Governo metterà a sua disposizione a tal fine.

3°) Nell'accordo si è tenuto in debito conto il fatto che la maggior parte dei paesi cui appartengono per origine i rifugiati in Italia non fanno parte dell'I. G. C. R.

Si è creduto perciò opportuno di salvaguardare l'atteggiamento assunto dai detti Stati, che comprendono l'U. R. S. S. e alcuni Stati dell'Europa orientale, i quali non hanno approvato gli statuti dell'I. G. C. R., soprattutto perché non concordano sul significato della parola «rifugiato». È stata pertanto inclusa nell'accordo un'apposita clausola, la quale stabilisce che «l'assistenza e la protezione dei rifugiati e profughi (*Displaced Persons*) sarà esercitata in conformità delle leggi italiane e degli impegni internazio-

nali che l'Italia ha assunto o potrà assumere ».

L'accordo di cui si allegano i due testi, italiano e inglese, che fanno entrambi fede, è stato formulato ed approvato, nel suo testo definitivo, dall'I. G. C. R., da una parte, e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Enti interessati, dall'altra.

Esso è stato firmato a Palazzo Chigi il 15 maggio 1947 dal Ministro degli affari esteri, Conte Carlo Sforza, per l'Italia, e dal signor M. W. Royse per l'I. G. C. R.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Roma, il 15 maggio 1947, tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per i rifugiati.

ART. 2.

Sono concesse tutte le esenzioni di carattere tributario previste dall'Accordo medesimo.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 maggio 1945.

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL COMITATO INTERGOVERNATIVO PER I RIFUGIATI

Considerato che il Governo italiano (da ora in poi denominato « il Governo ») ha piena conoscenza dello stato giuridico del Comitato Intergovernativo per i Rifugiati (qui di seguito denominato « I. G. C. R. ») quale Organizzazione internazionale di cui esso è Membro dal 20 dicembre 1946, e della sua capacità di agire in Italia;

Considerato che il Comitato Esecutivo dell'I. G. C. R. ha approvato il 21 marzo 1947 una risoluzione allo scopo di intraprendere un programma di assistenza, rimpatrio e risistemazione di profughi e rifugiati che si trovano in Italia in conseguenza degli avvenimenti bellici;

Considerato che il Governo ha accettato di partecipare a questo programma entro i limiti della sua giurisdizione;

Il Governo e l'I. G. C. R. hanno convenuto quanto segue:

I.

LA MISSIONE ED IL PERSONALE DELL'I. G. C. R.

Il Governo autorizza l'I. G. C. R. a stabilire in Italia una amministrazione, che rappresenti l'I. G. C. R., per assicurare il funzionamento del programma convenuto per l'assistenza, il rimpatrio, la risistemazione e l'emigrazione fuori del territorio italiano di quei rifugiati e profughi che sono di competenza dell'I. G. C. R. in Italia.

II.

COMITATO MISTO

È stabilito un Comitato misto composto di Delegati designati dal Governo e dall'I. G. C. R.

La Delegazione del Governo consisterà dei rappresentanti dei seguenti uffici ed eventualmente di esperti che il Governo intenda nominare:

Ministero degli affari esteri;
Ministero dell'interno;
Ministero delle finanze e del tesoro;
Ministero dei trasporti.
Alto Commissariato per l'alimentazione.

La delegazione dell'I. G. C. R. sarà formata dal Rappresentante del Direttore dell'I. G. C. R., dal Direttore dell'amministrazione dei campi in Italia dell'I. G. C. R., dal Rappresentante residente in Italia dell'I. G. C. R., o da loro sostituiti, assieme a qualsiasi altro membro che la direzione dell'I. G. C. R. voglia designare.

Si conviene che un rappresentante del Comitato preparatorio dell'I. R. O. possa essere invitato ad assistere alle riunioni del Comitato misto come osservatore.

Il Comitato misto è autorizzato a formulare, studiare e raccomandare quegli accordi complementari da concludersi tra il Governo e l'I. G. C. R. che di volta in volta siano ritenuti necessari.

Il Comitato misto si riunirà presso il Ministero degli affari esteri. Se la riunione avrà luogo a richiesta del Governo, essa sarà presieduta da un rappresentante del Governo stesso; se avrà luogo a richiesta dell'I. G. C. R. sarà presieduta dal rappresentante dell'I. G. C. R.

Il Comitato misto avrà le seguenti attribuzioni:

1°) fissare regolamenti per la disciplina dei campi dei rifugiati e le norme necessarie per l'organizzazione e il buon funzionamento di essi;

2°) stabilire i sistemi per l'approvvigionamento di carburanti, di lubrificanti, di frutta, di verdura ed altri generi alimentari non contingentati;

3°) concretare i provvedimenti per eventuali ridistribuzioni dei rifugiati in campi diversi dagli attuali:

4°) concretare le misure atte ad incoraggiare il rimpatrio volontario;

5°) studiare ed attuare piani per la risistemazione dei rifugiati in altri paesi;

6°) stabilire i sistemi di rilascio dei documenti di viaggio ai rifugiati che partono dall'Italia;

7°) presentare mensilmente al Governo e all'I. G. C. R. la situazione dei rifugiati e i relativi movimenti e spostamenti;

8°) deliberare su ogni altro argomento attinente all'applicazione del presente accordo.

III.

PROTEZIONE DEI RIFUGIATI

L'I. G. C. R. assume l'assistenza, la protezione e la risistemazione all'estero dei rifugiati che sono di sua competenza nei campi sinora sotto il controllo delle Autorità militari alleate e, previ accordi da prendersi in seno al Comitato misto, assumerà tali funzioni anche nei riguardi di altri rifugiati e D. P. in Italia che siano di sua competenza.

Il Governo e l'I. G. C. R. si presteranno reciprocamente la maggiore possibile assistenza nella soluzione di tutte le questioni concernenti i predetti rifugiati e D. P.

L'assistenza e protezione dei rifugiati e D. P. saranno condotte in conformità delle leggi italiane e degli impegni internazionali che l'Italia ha assunto o potrà assumere.

IV.

FINANZIAMENTO

Le spese occorrenti all'esecuzione dei compiti assunti dall'I. G. C. R. verranno sostenute dall'I. G. C. R.

Il Governo darà disposizione alla Banca d'Italia perché provveda a fornire le lire occorrenti mensilmente all'I. G. C. R. per le spese da sostenere in Italia contro contemporaneo versamento, da parte dell'I. G. C. R., di effetti in dollari, sterline o franchi svizzeri, a scelta dell'I. G. C. R., da convertire con la stessa procedura e lo stesso tasso di cambio che viene praticato alle Rappresentanze diplomatiche degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Svizzera in Italia.

Analoga procedura verrà praticata per la costituzione di un fondo di riserva in lire a disposizione dell'I. G. C. R.

V.

CONCESSIONE IN USO DI BENI

Il Governo metterà a disposizione dell'I. G. C. R. quei beni immobili che, di comune intesa, siano ritenuti indispensabili per l'esecuzione del programma di assistenza e protezione dei rifugiati in Italia.

L'uso di tali beni sarà accordato a titolo gratuito od oneroso secondo gli accordi specifici che interverranno caso per caso.

Analogamente si procederà per quanto riguarda i beni mobili.

Il Governo assumerà la responsabilità relativa alle azioni derivanti dalla cessione in uso dei beni stessi, degli eventuali danni, deterioramenti, distruzioni o perdite che non siano dovuti a dolo o colpa degli assistiti o del personale addetto, nel qual caso l'I. G. C. R. assumerà la piena responsabilità.

L'I. G. C. R. restituirà al Governo tutti quei beni di cui rimarrà in possesso al momento in cui non saranno più necessari per l'attuazione del programma.

VI.

AGEVOLAZIONI E PRIVILEGI

a) Al Rappresentante del Direttore dell'I. G. C. R., al Direttore dell'amministrazione dei campi dell'I. G. C. R., al Rappresentante residente in Italia dell'I. G. C. R., nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali, saranno accordate quelle agevolazioni e privilegi che sono normalmente concessi in Italia alle Rappresentanze diplomatiche.

b) I redditi, le entrate, le operazioni dell'I. G. C. R., nonché gli stipendi e compensi da esso corrisposti ai propri dipendenti di nazionalità non italiana e non residenti in Italia, sono esenti da tutti i tributi e gli oneri di qualsiasi genere, dovuti allo Stato e agli enti locali.

L'I. G. C. R. farà conoscere la tabella organica del proprio personale non italiano e italiano.

c) Il Governo concede inoltre le seguenti agevolazioni:

1°) esenzione da qualsiasi tributo sia verso lo Stato sia verso gli enti locali, ad eccezione della imposta generale sull'entrata che fa, in ogni caso, carico alla ditta contraente con l'I.G.C.R.;

2°) agevolazioni per trasporti di vettovaglie o di altro materiale su mezzi di trasporto gestiti dal Governo;

3°) priorità per viaggi di servizio sulle ferrovie, autobus, linee aeree e marittime italiane per i membri del Comitato misto e per i membri dell'I. G. C. R. in Italia.

VII.

PERSONALE

a) In base al presente accordo il Governo agevolerà l'entrata e movimento in Italia del personale dell'I. G. C. R. indicato nella tabella organica e concederà tutta l'assistenza possibile per porre in grado l'I. G. C. R. di scegliere ed impiegare cittadini italiani che abbiano i necessari requisiti per l'esecuzione di quanto è contemplato nel presente accordo.

b) Il Governo s'impegna a provvedere per il personale dell'I. G. C. R. a tutte le assicurazioni sociali previste dalla legislazione italiana per gli impiegati delle imprese private. Il Governo s'impegna altresì a provvedere alle assicurazioni relative alle varie responsabilità nei confronti dei terzi.

Le spese relative saranno rimborsate dall'I. G. C. R. al Governo in sterline, dollari o franchi svizzeri secondo le modalità indicate nell'articolo V.

c) L'I. G. C. R. si rende garante della buona condotta, dell'integrità e del carattere morale del proprio personale e richiamerà o licenzierà chiunque violerà questi principî.

VIII.

LEGISLAZIONE INTEGRATIVA

Il Governo si riserva il diritto di adottare quei provvedimenti legislativi che ritenga necessari allo scopo di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

IX.

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entrerà in vigore il 15 maggio 1947. Esso rimarrà in vigore fino a quando il Governo e l'I. G. C. R. non decidano di stipulare nuovi accordi reciproci che soddisfino entrambe le parti e fino al momento in cui il Governo e l'I. G. C. R. non decidano, di mutua intesa, di por fine al presente accordo.

I testi in inglese e in italiano fanno ambedue fede.

Roma, 15 maggio 1947.

Per l'Italia:
SFORZA

Per l'I. G. C. R.:
M. W. ROYSE

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN GOVERNMENT AND THE INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE ON REFUGEES

Whereas the Italian Government (herein called the Government) as a member of the Intergovernmental Committee on Refugees (herein called I. G. C. R.) since 20th December, 1946, and is fully aware of its legal status as an international body and of its capacity to act in Italy and

Whereas on 21st March, 1947, the Executive Committee of the I. G. C. R. has passed a resolution approving the undertaking of a programme of assistance, repatriation and resettlement of refugees and displaced persons at present located in Italy and

Whereas the Government has agreed to participate to such programme within the limits of their jurisdiction,

Now therefore the Government and I. G. C. R. have agreed as follows:

Art. I.

PURPOSE AND PERSONNEL OF I. G. C. R.

The Government hereby authorises I. G. C. R. to establish in Italy a representative agency with the object of assuring the execution of the agreed programme from Italian territory of refugees and displaced persons who are the concern of I. G. C. R. in Italy.

Art. II.

JOINT COMMITTEES

A Joint Committee shall be established and shall be composed of Representatives of the Government and I. G. C. R. The Government delegation shall be composed of representatives of the following Ministries and of experts whom the Government may from time to time appoint:

Ministry of foreign affairs;
Ministry of interior;
Ministry of finance and treasury;
Ministry of transport;
High Commissioner for Food.

The I. G. C. R. delegation shall be composed of the personal representative of the Director of I. G. C. R., the Director in charge of I. G. C. R. camps in Italy and the resident Representative of I. G. C. R. in Italy or their deputies, together with any other member whom I. G. C. R. may from time to time designate. It is hereby agreed that a representative of the Preparatory Commission of the International Refugee Organisation shall be invited to assist at the meetings of the Joint Committee as an observer.

The Joint Committee shall be empowered to study, draft and recommend any complementary agreement which the Government and I. G. C. R. may from time to time consider necessary. The Committee shall meet at the Italian Foreign Office. The meetings shall be presided over by a representative of the Government whenever such meeting shall be convened at the request of the Government and by a representative of I. G. C. R. when convened at the request of I. G. C. R.

The Joint Committee shall consider and decide on the following matters:

(1) rules and regulations for the establishment and the administration of the refugee camps;

(2) methods of supply of fuel, lubrificants, fruits, vegetables and other unrationed edibles;

(3) redistribution of refugees in camps other than the existing ones;

(4) measures to encourage voluntary repatriation;

(5) schemes for the resettlement of refugees in other countries;

(6) the methods through which travel documents shall be issued to refugees leaving Italy;

(7) prepare and submit to the Government and I. G. C. R. monthly reports setting out the situation of the refugees, their movements and their location;

(8) any other question which may arise from the implementation of the present agreement.

Art. III.

JURISDICTION OF I. G. C. R.

I. G. C. R. shall assume the assistance, protection and resettlement abroad of refugees who are the concern of I. G. C. R. in camps heretofore under the control of the Allied military authorities, and, subject to agreements to be reached in the Joint Committee, shall assume any of these functions in regard to other refugees and D. Ps in Italy who are the concern of I. G. C. R. The Government and I. G. C. R. will reciprocally extend the greatest possible assistance for the resolution of all questions concerning the aforesaid refugees and D. Ps.

The assistance and protection of refugees and D. Ps will be carried out in conformity with Italian laws and with international undertakings which Italy has assumed or may assume.

Art. IV.

FINANCIAL PROVISIONS

The current expenses for the implementation of the undertakings assumed by the I. G. C. R. shall be borne by I. G. C. R.

The Government shall issue instructions to the Bank of Italy to supply to the I. G. C. R. the amount of Lire required monthly to meet expenses in Italy. Such amount shall be refunded immediately by the I. G. C. R. in dollars, sterling, or Swiss Francs at the choice of I. G. C. R. under the same procedure and at the same rate of exchange fixed for the diplomatic representatives in Italy of Great Britain, United States and Switzerland.

The same procedure will apply for the purpose of forming a reserve fund in Lire for the I. G. C. R.

Art. V.

USE OF REAL AND MOVABLE PROPERTY

The Government shall place at the disposal of I. G. C. R. all real property which, by common accord, shall be considered necessary to carry out the agreed programme of assistance and protection of refugees in Italy.

The use of such property may be granted free or against payment according to arrangements which may be made in each specific case.

A similar procedure shall be followed in respect of movable property.

The Government shall take over all responsibility for any legal action which may be started as a result of the use of such property as well as for eventual damages, injuries, destruction or loss which shall not be due to the wilful negligence of the refugees or the

personnel in charge; in this case I. G. C. R. shall take over such responsibility. I. G. C. R. shall return to the Government all property which may be in its possession, as soon as such property will no longer be required for the implementation of the agreed programme.

Art. VI.

FACILITIES AND PRIVILEGES

(*a*) The personal representative of the Director of I. G. C. R., the Director in charge of I. G. C. R. camps in Italy, and the resident Representative of I. G. C. R. in Italy, in the performance of their official functions shall be granted those facilities and privileges which are normally granted in Italy to diplomatic representatives.

(*b*) I. G. C. R. assets, income, operations and transactions as well as the salaries and remuneration to its personnel of non-Italian nationality and non-resident in Italy, shall be immune from all taxes and duties imposed by the Government or any other public authority in Italy.

I. G. C. R. shall communicate to the Government the official list of all its personnel both of Italian and non-Italian origin.

(*c*) The Government shall grant the following additional facilities:

(*i*) Exemption from every tax or duty whether imposed by the State or any other public authority, with the exception of excise tax which in any case shall be payable by the firms from which I. G. C. R. shall effect purchases;

(*ii*) Facilities for the transportation of supplies and other materials on means of conveyance operated by the Government;

(*iii*) Priority for all official journeys on railways, motor-buses, sea and air lines which shall be undertaken by members of I. G. C. R. or of the Joint Committee.

Art. VII.

PERSONNEL

(*a*) The Government shall facilitate the admission and movements in Italy of I.G.C.R. personnel appearing in the official list communicated by I. G. C. R. and shall give all practical assistance to enable I. G. C. R. to select and employ Italian citizens which may be required for the execution of the present agreement.

(*b*) The Government shall provide for all the social insurances of I. G. C. R. personnel under conditions identical to those which under Italian law are granted to Italian employees of private firms. Furthermore the Government shall insure such personnel against all liabilities which may result from third party claims.

The expense incurred shall be refunded to the Government in sterling, dollars or Swiss francs under the provisions of Article IV.

(*c*) The I. G. C. R. guarantees the good conduct, the integrity and moral character of its employees, and will reprimand or dismiss anyone who violate these principles.

Art. VIII.

LEGISLATION

The Government shall have the right to promulgate such legislation as may be deemed necessary for the implementation of the present agreement.

Art. IX.

DURATION OF AGREEMENT

The present agreement shall have effect as from May 15th, 1947, and shall remain in force until such time as the Government and I. G. C. R. may decide to enter into a new covenant or until both parties decide, by common accord, to put the present agreement to an end.

Both English and Italian texts shall be authoritative.

Roma, 15th May 1947.

For I. G. C. R.:
M. W. ROYSE

For Italy:
SFORZA